

**Allegato A) alla delibera C.C.n.86 del 20.12.2006**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL'AREA DI SOSTA  
PER NOMADI RESIDENTI NEL COMUNE DI ARGENTA**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL'AREA DI SOSTA PER NOMADI RESIDENTI NEL COMUNE DI ARGENTA.**

### **ART. 1) AREA SOSTA**

L'area attrezzata, così come previsto dalla L.R. 23/11/1988 n. 47, modificata ed integrata dalla L.R. 06/09/1993 n.34 è costituita da n. 6 piazzole.

Ognuna delle piazzole potrà ospitare una sola famiglia o gruppo familiare con un massimo di n. 2 roulotte. Il numero di roulotte è elevabile fino a 3 di cui al successivo art.6 comma b). Tale deroga è autorizzata dal Responsabile del Settore Servizi Sociali.

Il numero massimo di persone ospitabili nel campo è fissato in 21 unità, fatta salva la possibilità di ampliare tale numero rispetto ai nuovi nati delle famiglie già autorizzate alla permanenza al campo.

Sia nel caso in cui si liberi una piazzola o si superi il limite numerico fissato si provvederà alla redistribuzione delle famiglie già autorizzate alla permanenza al campo.

### **ART. 2) MODALITA' DI ACCESSO**

La sosta nell'area è consentita alle famiglie nomadi **residenti ed autorizzate** solo all'interno delle piazzole predisposte .

La sosta è assolutamente vietata in qualunque altra zona dell'area e del territorio comunale.

L'autorizzazione alla sosta è rilasciata dal Responsabile del Settore Servizi Sociali a domanda dell'intestatario del nucleo familiare che deve indicare:

- a) la composizione del nucleo familiare;
- b) il possesso di regolare permesso di soggiorno da parte del richiedente e dei componenti del nucleo familiare qualora si tratti di cittadini stranieri;
- c) il numero e la specie degli animali al seguito ed in particolare l'iscrizione all'anagrafe canina di eventuali cani.

Alla domanda di accesso l'intestatario del nucleo familiare dovrà allegare:

- a) fotocopia del documento d'identità valido;
- b) autocertificazione ISEE al fine della valutazione delle condizioni socio-economiche dei nuclei familiari.

### **ART. 3) DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione per i nomadi che hanno la residenza nel Comune di Argenta viene concessa permanentemente ed opererà finché non intervenga l'espressa rinuncia dell'interessato o un provvedimento di revoca da parte dell'Amministrazione in caso di mancato rispetto delle norme previste dal Regolamento;

2. L'autorizzazione non può essere mantenuta in capo all'intestatario originario qualora a carico dello stesso venga a verificarsi una delle seguenti situazioni:

- a) sopravvenienza, a carico del richiedente, di condanne definitive per delitto alla pena di reclusione, se il richiedente è stato effettivamente sottoposto a regime di detenzione;
- b) sottoposizione a provvedimenti interdittivi;
- c) qualora siano accertate le condizioni ostative di cui al comma 2), nel nucleo familiare nomade interessato deve essere individuato un altro soggetto cui sia possibile intestare l'autorizzazione, il quale dovrà sviluppare la procedura prevista dai commi precedenti.

### **ART. 4) INTERVENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A TUTELA DI SOGGETTI FREQUENTANTI L'AREA DI SOSTA**

- a) L'Amministrazione comunale offre, per quanto di sua competenza, alle famiglie con minori, le stesse opportunità educative, di socializzazione e di accesso ai servizi scolastici ed educativi.
- b) L'Amministrazione comunale pone in atto tutte le azioni volte a tutelare i minori componenti di nuclei familiari nomadi e ad impedirne qualsiasi forma di sfruttamento in attività di lavoro non regolamentate.

c) L'Amministrazione comunale si attiva per favorire informazione e sostegno ai nuclei familiari nomadi che usufruiscono dell'area di sosta, affinché ai minori sia assicurata la frequenza scolastica.

d) Gli operatori dei servizi sociali, provvedono a verificare le esigenze di soggetti con particolari problematiche facenti parte dei nuclei familiari, attivando, quando possibile ed in presenza dei necessari presupposti, i procedimenti per l'erogazione di servizi socio assistenziali e socio sanitari specifici.

#### **ART. 5) IMPEGNI DEL RICHIEDENTE**

L'autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo che il capo famiglia abbia provveduto:

- a) ad intestarsi e provvedere al pagamento delle utenze relative alla fornitura elettrica ed idrica ;
- b) ad accollarsi la tariffa di igiene ambientale;
- c) a sottoscrivere per accettazione, il Regolamento Comunale al momento del rilascio dell'autorizzazione;
- d) provvedere alla manutenzione ordinaria di strutture, sottoservizi e opere di arredo e verde pubblico.

#### **ART. 6) CONDIZIONI DI PERMANENZA AL CAMPO**

La permanenza all'area di sosta di questo Comune per la realizzazione delle finalità indicate all'art.1 del presente regolamento prevede che:

- a) L'interruzione della permanenza del nucleo familiare autorizzato nell'area sosta oltre i 3 mesi fa decadere l'autorizzazione alla sosta. In presenza di obiettiva necessità di rientrare nella disponibilità della piazzola il Responsabile del Settore Servizi Sociali, con proprio provvedimento, può disporre la rimozione del materiale e delle roulotte abbandonate;
- b) Il nucleo deve informare tempestivamente il Comune (Settore Polizia Municipale) della presenza di parenti del nucleo familiare, dichiarando il periodo di permanenza e concordando il posizionamento di altre eventuali roulotte entro l'area assegnata;
- c) I veicoli devono circolare a passo d'uomo all'interno dell'area;
- d) Gli impianti elettrici e quelli tecnici devono essere utilizzati nel più rigoroso rispetto delle normative di sicurezza vigenti;
- e) E' obbligatorio garantire all'interno del campo e nell'area limitrofa le minime condizioni igienico-sanitarie.

#### **ART. 7) DIVIETI**

E' vietato:

1. costruire strutture edili;
2. allacciarsi con proprie derivazioni alla centralina ENEL o all'impianto idrico e utilizzare cavi elettrici non in sede protetta;
3. manomettere o cambiare destinazione alle strutture del campo;
4. utilizzare impianti di riscaldamento non omologati;
5. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori;
6. detenere animali da allevamento all'interno delle piazzole. In relazione agli animali ammessi si ribadisce la necessità di rispettare le normative vigenti e in particolare l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio e con la museruola al di fuori dell'area sosta;

#### **ART. 8) DANNI**

Poiché ad ogni famiglia è assegnata una piazzola con relativi servizi, eventuali danni provocati al bene concesso in uso, fatto salvo il normale deterioramento, sono da imputarsi all'assegnatario.

L'Amministrazione Comunale, accertato e constatato il danno, anche mediante verbali redatti in occasione dei periodici sopralluoghi, si rivarrà nei confronti dell'assegnatario.

### **ART. 9) SANZIONI**

La violazione da parte degli occupanti il campo, del rispetto delle Leggi Nazionali, Regionali e del presente Regolamento, che viene consegnato al capo famiglia all'atto del rilascio dell'autorizzazione alla sosta, comporta:

1. provvedimenti sanzionatori previsti dalla Legge;
2. l'emanazione di una contestazione di addebito prevedente l'obbligo di fare, dare o astenersi dal fare, al fine del ripristino delle situazioni precedentemente violate;
3. l'espulsione dall'area sosta e la revoca dell'autorizzazione.

La violazione dei divieti di cui all'art. 7, le false dichiarazioni rese nella domanda di accesso, oltre ai provvedimenti di Legge, comporteranno l'emissione di un provvedimento scritto di immediata espulsione da campo.

Entro 10 giorni dall'avvenuta contestazione delle norme regolamentari, è ammesso ricorso scritto al Sindaco che deciderà in merito.

In caso di reiterate e gravi turbative di ordine pubblico che rendano difficoltosa la convivenza all'interno del campo e/o con la comunità, il Sindaco, in collaborazione con le forze dell'ordine, definisce i provvedimenti del caso fino all'espulsione dal campo stesso.

### **ART. 10) COMPETENZE**

Il controllo sul rispetto delle norme del presente Regolamento, è attribuito al competente Settore Servizio Sociale per quanto attiene le procedure amministrative inerenti l'accesso e la permanenza nell'area sosta. A tale scopo l'ufficio organizzerà verifiche periodiche verbalizzate almeno bimensili, anche in accordo con:

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE per funzioni di controllo e prevenzione;

UFFICIO TECNICO COMUNALE per periodica verifica sulle strutture esistenti nell'area;

SERVIZI AZIENDA USL per quanto attiene la vigilanza igienico sanitaria del campo, l'assistenza sanitaria di base e specialistica;

SPORTELLO SOCIALE per quanto attiene l'effettivo esercizio del diritto allo studio.

L'Ufficio competente dovrà prevedere la redazione di un verbale di verifica, controfirmato dal referente del campo o da altra persona presente al sopralluogo, in cui siano accertati eventuali danni o violazioni al Regolamento.